



LM - Scienze Motorie

Diritto Amministrativo

PATOLOGIE dell'Agere Amministrativo

II parte

Prof. Adabella Gratani

nullità

nullità quando manca degli elementi essenziali

- 1) può essere fatta valere da chiunque e in qualsiasi tempo è rilevabile nel tempo;
- 2) non è suscettibile di convalida;
- 3) l'atto nullo è emanato in carenza di potere e la competenza è del g.o.
- 4) la sentenza del giudice GA che accerta la nullità ha solo carattere dichiarativo.

annullabilità

legittimità, vizi incidono sugli elementi essenziali

- 1) può essere fatta valere solo dal soggetto interessato ed entro il breve termine di decadenza per poter proporre ricorso;
- 2) è suscettibile di sanatoria;
- 3) la competenza per l'annullamento è del g.a.

irregolarità

E' SEMPRE SANABILE



INVALIDITA'

Annullabilità art.21 octies

PATOLOGIE
PROVVEDIMENTO AMM.VO

VIZIO – MANCATO AVVISO dell'avvio procedimento
VIZIO DELL'AVVISO dell'avvio procedimento

l'interessato che lamenta la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento ha anche **l'onere di allegare e dimostrare che, se avesse avuto la possibilità di partecipare, egli avrebbe potuto sottoporre all'amministrazione elementi che avrebbero potuto condurla a una diversa determinazione da quella che invece ha assunto»** (sentenza n. 1060 del 2015, cit.; C.d.S., VI, 29 luglio 2008, n. 3786; C.d.S., V, 18 aprile 2012, n. 2257, che ha posto in rilievo come l'art. 21 octies deve essere interpretato «nel senso di evitare che l'amministrazione sia onerata in giudizio di una prova diabolica, e cioè della dimostrazione che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso in relazione a tutti i possibili contenuti ipotizzabili, per cui si deve comunque porre previamente a carico del privato l'onere di indicare, quanto meno in termini di allegazione processuale, quali elementi conoscitivi avrebbe introdotto nel procedimento, se previamente comunicatogli, onde indirizzare l'amministrazione verso una decisione diversa da quella assunta)» (C.d.S., sez. VI, 27-4-2015, n. 2127).

ESEMPI DEI procedimenti di CONTROLLO DELLA P.A.

•RITIRO
(DOPO LA FORMAZIONE DEL PROVVEDIMENTO)
PRIMA – ATTI ENDOPROCEDIMENTALI

- Riforma (CONTENUTO)
- Sospensione (EFFETTI)
- Proroga (EFFETTI)
- Revoca (CONTENUTO+EFFETTI)
- Auto annullamento (CONTENUTO+EFFETTI)

- Decadenza (EFFETTI)
- Diniego di rinnovo (EFFETTI)

SANATORIA (CONTENUTO+EFFETTI)





AUTOTUTELA

PATOLOGIE PROVVEDIMENTO AMM.VO

POTERE DI RIESAMINARE I PROPRI ATTI /PROVVEDIMENTI

- ❑ INFLUENZA SUGLI EFFETTI **EX NUNC/EC NUNC**
- ❑ Potere commistione tra controllo E amministrazione attiva
- ❑ TEORIA della c.d. autoimpugnativa / autotutela decisoria e

DISAMINA

- ❑ problema dell'interesse pubblico perseguito
- ❑ rilevanza **dell'affidamento** del privato
- ❑ regime degli effetti dell'annullamento
- ❑ bilanciamento dell'interesse pubblico all'eliminazione dell'atto con l'interesse privato alla sua conservazione
- ❑ aspetti procedurali = essendo potere diverso da quello originario, non va ripetuto lo stesso procedimento, ma solo quei passaggi rilevanti per valutare il vizio

AUTOTUTELA

PATOLOGIE PROVVEDIMENTI AMM.VI DI 2 GRADO

ANNULLAMENTO D'UFFICIO =

ART. 21-novies legge n. 241/1990

- ❑ atto di ritiro con effetto **retroattivo**, **EX TUNC**
- ❑ che incide sul provvedimento affetto da vizio di legittimità
- ❑ presuppone interesse pubblico concreto ed attuale alla caducazione del provvedimento
- ❑ entro un termine ragionevole

2 GRADO

adottati a seguito di una nuova valutazione degli interessi in gioco

REVOCA =

art. 21 - quinquies legge n. 241/1990

- ❑ atto di ritiro con effetto **non retroattivo**, **EX NUNC**
- ❑ presuppone non un vizio di legittimità, MA una nuova valutazione **dell'opportunità** del provvedimento ritirato, non rispondenza esigenze pubbliche
- ❑ UN INDENNIZZO per eventuali pregiudizi verificatisi

2 TIPI

AUTOREVOCA = Autorità che ha emanato

REVOCA GERARCHICA = Autorità sovraordinata

ABROGAZIONE O C.D. REVOCA PER

SOPRAVVENIENZE = circostanze sopravvenute che rendono inopportuno un provvedimento

AUTOTUTELA

PATOLOGIE PROVVEDIMENTI AMM.VI DI 2 GRADO

ANNULLAMENTO D'UFFICIO =

ART. 21-novies legge n. 241/1990

ANNULLAMENTO D'UFFICIO AD ISTANZA DI MINORANZA CONSILIARE

(della deliberazione di nomina di organismo tecnico-consultivo)

- **inoppugnabilità autonoma del parere** e sua non annullabilità d'ufficio (se del caso, ripetizione del procedimento)
- - prova di resistenza
- - annullabilità nel caso di necessaria rappresentanza di interesse di categoria o di specifica competenza professionale

2 GRADO

adottati a seguito di una nuova valutazione degli interessi in gioco



AUTOTUTELA

PATOLOGIE PROVVEDIMENTO AMM.VO

DECADENZA = CESSANO GLI EFFETTI **EX NUNC**

- ❑ - venir meno dei requisiti di idoneità
(per la costituzione e la continuazione del rapporto - inadempimento di obblighi imposti dal provvedimento - mancato esercizio per un determinato periodo di tempo delle facoltà che derivano dal provvedimento)
ESEMPIO decadenza della concessione in uso di bene demaniale, di DERIVAZIONE IDROELETTRICHE etc.

GLI ATTI DI RITIRO

Il nostro ordinamento prevede una serie di rimedi contro gli atti illegittimi e/o inopportuni. L'atto viziato può essere oggetto:

- di una sentenza del giudice amministrativo che annulli l'atto su ricorso giurisdizionale dell'interessato;
- di una decisione dell'autorità amministrativa che annulli l'atto su ricorso amministrativo dell'interessato;
- di un atto amministrativo, adottato d'ufficio dalla P.A. che ritiri l'atto viziato (c.d. **atto di ritiro**). Gli atti di ritiro sono quei provvedimenti amministrativi a contenuto negativo, emanati in base ad un riesame dell'atto compiuto nell'esercizio del medesimo potere amministrativo, esercitato con l'emanazione dell'atto, al fine di eliminare l'atto viziato. Gli atti di ritiro sono discrezionali, esecutori, formali, motivati obbligatoriamente e provvedimenti recettizi.

IL MERO RITIRO

È un atto di **ritiro** che si esplica nei confronti di atti non ancora efficaci. Perché possa farsi luogo al ritiro è sufficiente l'accertamento di illegittimità o inopportunità dell'atto.



AUTOTUTELA

PATOLOGIE PROVVEDIMENTO AMM.VO

DIVIETO = REVOCA/ANNULLAMENTO

- Atti VINCOLATI
- ATTI LA CUI EFFICACIA SI è ESAURITA
(Es bando scaduto il termine o raggiungimento scopo – assegnazione...)
- ATTI COSTITUTIVI DI STATUS, DIRITTI QUESITI
- PROVVEDIMENTI CONTENZIOSI (decisioni su ricorsi amministrativi ...)



SANATORIA di atti annullabili

PATOLOGIE PROVVEDIMENTO AMM.VO

LA SANATORIA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO

L'atto che non sia radicalmente nullo ma solo annullabile, può essere sanato con una successiva manifestazione di volontà della P.A.; al riguardo si distinguono **convalida** e **conservazione**.

CONVALESCENZA

Nella **convalida**, che tende direttamente ad eliminare il vizio che inficia l'atto, rientrano le figure:

- della **convalida** (procedimento con cui vengono eliminati i vizi di legittimità di un atto, precedentemente emanato dalla stessa autorità);
- della **ratifica** (provvedimento con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa, da parte dell'autorità astrattamente competente);
- della **sanatoria** (atti invalidi o per mancanza di presupposto di legittimità o per il mancato compimento di un atto preparatorio del procedimento).




SANATORIA DI atti annullabili

PATOLOGIE PROVVEDIMENTO AMM.VO

CONSERVAZIONE

La **conservazione** tende a rendere l'atto, nonostante la sua invalidità, inattaccabile da parte dei soggetti destinatari con ricorsi amministrativi o giurisdizionali. Le ipotesi sono:

- la **consolidazione** (conservazione oggettiva che dipende dal decorso del tempo, entro il quale l'interessato avrebbe dovuto presentare ricorso);
- l'**acquiescenza** (causa di conservazione soggettiva, che dipende da un comportamento con cui il soggetto privato dimostra di essere d'accordo con l'operato della P.A. e si preclude la possibilità di impugnare l'atto);
- la **conversione** (considera un atto invalido come appartenente ad un altro tipo, valido, di cui esso presenta in requisiti di forma e sostanza);
- la **conferma** (manifestazione di volontà con cui l'autorità ribadisce una sua precedente determinazione).





Grazie dell'attenzione

